

# COMUNE DI IMBERSAGO

## STATUTO

Delibera n. 28 del 12/5/2003.

### ELEMENTI COSTITUTIVI

#### Art. 1 - Principi fondamentali

1. Il Comune di Imbersago è Ente autonomo locale che rappresenta la propria Comunità, fa parte del sistema delle Autonomie locali della Repubblica Italiana , della Regione Lombardia e della Provincia di Lecco, con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della Legge dello Stato.

2. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria che si svolge nell'ambito del proprio Statuto, dei propri Regolamenti e delle Leggi di coordinamento della finanza pubblica.

3. Il Comune è titolare, secondo il principio di sussidiarietà, di funzioni proprie e di quelle conferite dalle Leggi dello Stato e della Regione.

#### Art. 2 - Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria Comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione e secondo le Leggi nazionali, regionali e del presente Statuto.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i Soggetti pubblici e privati, promuove il più autentico esercizio della sovranità popolare e stimola la partecipazione dei Cittadini, delle

forze sociali, economiche e sindacali all'Amministrazione, assicurando forme rivolte a tutelare e valorizzare le espressioni proprie delle rappresentanze popolari.

3. La sfera del governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi generali.

4. Il Comune riconosce nella pace e nella libertà le aspirazioni fondamentali delle persone e dei popoli, anche nella prospettiva dell'unione politica ed economica dell'Europa e dello sviluppo delle nazioni del terzo mondo.

5. Il Comune di Imbersago ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione, con obiettivo preminente finalizzato all'affermazione dei valori della persona e della famiglia, al soddisfacimento dei bisogni collettivi, alla promozione delle libere attività della Comunità locale, al superamento degli squilibri sociali, economici e culturali;

b) in particolare il Comune nell'ambito delle sue competenze:

- tutela i componenti della Comunità, impegnandosi affinché le forme della convivenza civile si realizzino sui principi della solidarietà e della pari opportunità, senza pregiudizio per le condizioni individuali e nel rispetto dei valori di cui ogni persona è portatrice;

- opera con concreta attenzione ai problemi di assistenza sociale con particolare riferimento alla maternità ed infanzia, ai minori, agli

anziani, ai disabili, avvalendosi anche delle attività delle organizzazioni di volontariato;

c) garantisce la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, predisponendo e attuando piani per la prevenzione e per l'eliminazione delle cause di inquinamento del suolo, aria e acqua, per garantire una migliore qualità di vita alla collettività;

d) tutela il patrimonio storico, artistico e culturale e promuove la cultura e le attività sportive e del tempo libero in ogni loro libera manifestazione, nel rispetto delle convinzioni etiche, morali e religiose della Popolazione;

e) assume iniziative finalizzate ad assicurare un'ampia e democratica informazione e partecipazione, dando piena comprensibilità e conoscibilità a tutti i suoi atti.

#### Art. 3 - Forme di partecipazione, programmazione, cooperazione del Comune

1. Al fine di realizzare un efficiente sistema delle Autonomie locali, al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile, il Comune coopera con la Provincia e con la Regione secondo i principi indicati dalla Legge regionale.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di sua competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

3. Il Comune partecipa alla formazione dei piani e programmi regionali e

degli altri provvedimenti della Regione secondo forme e modalità stabilite con Legge regionale: a tale fine può avanzare proposte alla Provincia che le raccoglie e le coordina.

4. Il Comune utilizza criteri e procedure, indicati con Legge regionale, per la formazione e l'attuazione degli atti e degli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale rilevanti ai fini dell'attuazione dei programmi regionali.

5. Il Comune concorre alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento provinciali secondo le norme dettate dalla Legge regionale.

#### Art. 4 - Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune si estende per Km<sup>2</sup> 3,34 e confina con i Comuni di Calco, Merate, Robbiate e Villa d'Adda.

2. Il Palazzo civico, sede Comunale, è ubicato in Via Castelbarco n.1.

3. Le adunanze degli Organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio Comunale può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

#### Art. 5 - Albo Pretorio

1. La Giunta Comunale individua nel Palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio" per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

3. Il Segretario Comunale cura l'affissione degli atti di cui al primo comma avvalendosi di un Messo Comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

#### Art. 6 - Gemellaggi

1. Il Comune di Imbersago ritiene i gemellaggi con altri Comuni, eventualmente situati anche al di fuori dei confini nazionali, un valido strumento di apertura e di integrazione culturale.

2. Il gemellaggio può costituirsi tramite deliberazione del Consiglio Comunale.

#### Art. 7 - Stemma e Gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Comune di Imbersago e con lo stemma concesso con Decreto del Presidente della Repubblica n. 3094 in data 23 giugno 1989.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, previo consenso del Sindaco, si può esibire il Gonfalone comunale nella foggia autorizzata con Decreto del Presidente della Repubblica n. 3094 in data 23 giugno 1989.

3. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

### **Parte prima**

## **ORDINAMENTO STRUTTURALE**

### **Titolo I**

### **Organi Elettivi**

### **Capo primo - Gli Organi**

#### Art. 8 - Organi

1. Sono Organi del Comune: il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.
2. Gli Amministratori nell'esercizio delle proprie funzioni improntano il proprio comportamento a criteri di imparzialità e buona amministrazione.
3. Nella nomina della Giunta Comunale e degli organi collegiali del Comune, nonché degli Enti, Aziende ed istituzioni da esso dipendenti, deve essere rispettato il criterio delle pari opportunità previsto dalla legge.

## **Capo secondo - Il Consiglio Comunale**

### **Art. 9 - Consiglio**

1. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla Legge.
2. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera Comunità, è l'Organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
3. Il Consiglio, costituito in conformità alla Legge ha autonomia organizzativa e funzionale.

### **Art. 10 - Competenze e attribuzioni**

1. Il Consiglio esercita le potestà e le competenze previste dal Testo Unico 18.08.2000, n.267 e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
4. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.
6. Designa, qualora la Legge non disciplini espressamente la nomina, i Consiglieri destinati a far parte delle Commissioni Comunali.

#### Art. 11 - Sessioni e convocazione

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria e straordinaria.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso di eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri; in tale caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti purchè di competenza consiliare.
5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima.
6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è già stata effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'albo pretorio a cura del Segretario Comunale almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
8. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
9. La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro 10 giorni



dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.

10. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

#### Art. 12 – Commissioni

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno Commissioni permanenti, temporanee o speciali;

2. Il Regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la composizione nel rispetto del criterio proporzionale.

3. Compito delle Commissioni è l'esame preparatorio su questioni rilevanti dell'attività politico-amministrativa.

4. Le Commissioni possono invitare a partecipare alle loro riunioni organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

5. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

#### Art.13 Commissione di ispezione ed indagine.

1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, computando il Sindaco, può istituire nel proprio interno, Commissioni di ispezione e indagine con composizione proporzionale dei componenti dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

2. Alla presidenza è nominato il Consigliere, appartenente alla minoranza, che ha conseguito il maggior numero di voti da parte dei

membri delle minoranze, a seguito di votazione ad essi riservata nella stessa seduta di istituzione della Commissione.

3. La Commissione opera nell'ambito del mandato affidatogli; utilizza le strutture ed il personale dell'Ente messo a sua disposizione e cessa allo scadere del termine fissato nella delibera istitutiva.

4. La Commissione ha il potere di acquisire informazioni da Amministratori e Funzionari che sono liberati, a tal fine, dal segreto d'ufficio e tenuti a fornire ogni atto richiesto.

5. Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale disciplina il funzionamento della Commissione.

#### Art. 14 - I Consiglieri

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. I Consiglieri rappresentano l'intera Comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

3. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri Comunali sono disciplinati dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento.

4. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, ciascun Consigliere ha diritto di accedere agli atti e ottenere le informazioni utili all'espletamento del suo mandato, detenuti dagli Uffici dell'Ente, nonché da organismi a cui esso partecipi o dei Concessionari di servizi comunali.

5. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio Comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 15 - Dimissioni, decadenza, supplenza dei Consiglieri Comunali

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio Comunale, entro e non oltre 10 giorni deve procedere alla surroga.

2. I Consiglieri, che non intervengono a 3 (tre) sedute consecutive, ovvero a 5 (cinque) sedute nell'anno solare, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale.

Al riguardo il Sindaco

a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Sindaco prova entro il termine indicato nella comunicazione scritta che comunque non può essere inferiore a giorni 30 (trenta) dalla data di ricevimento. Scaduto tale termine il Consiglio esamina e delibera, tenendo adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal Consigliere interessato. Il Consiglio provvede alla surroga con le modalità di cui al precedente comma 1.

3. Nel caso di sospensione di un Consigliere, adottata ai sensi dell'art.59 del D.Lgs 267/2002, il Consiglio, nella prima adunanza

successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla sua temporanea sostituzione. La supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere viene affidata al primo dei candidati non eletti nella medesima lista. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza del Consigliere, si procede alla surroga.

#### Art. 16 - Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri Comunali possono costituirsi in Gruppi secondo quanto previsto nel Regolamento. Il Regolamento può prevedere l'istituzione della Conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

### **Capo terzo - La Giunta Comunale**

#### Art. 17 - Giunta

1. La Giunta è l'Organo che collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune per l'attuazione degli indirizzi generali di governo, con funzioni propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

2. La Giunta opera in modo collegiale e riferisce annualmente al Consiglio sull'attività svolta.

#### Art. 18 - Nomina e composizione

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

2. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di 4 (quattro) Assessori, di cui uno investito della carica di Vice Sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

3. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri, dal Sindaco; possono essere, tuttavia, nominati anche Assessori esterni al Consiglio purchè dotati dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere Comunale ed in possesso di particolari competenza ed esperienza tecnica, amministrativa e professionale.

Tale facoltà è limitata a numero 2 (due) Assessori. Essi partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto e possono intervenire nel dibattito esclusivamente per illustrare argomenti riguardanti la propria delega.

4. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini fino al terzo grado del Sindaco.

#### Art. 19 – Dimissioni, revoca e decadenza

1. Le dimissioni dall'Ufficio di Assessore sono presentate al Sindaco, che provvede alla sostituzione, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla presentazione delle stesse.

2. La revoca e la decadenza dei singoli assessori sono pronunciate dal Sindaco che ne dà motivata comunicazione al Consiglio Comunale

#### Art. 20 – Funzionamento e attribuzioni

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno.

2. Nei casi d'urgenza la convocazione può essere fatta telefonicamente e la Giunta Comunale, in ogni caso, è da ritenersi convocata regolarmente quando sia presente la metà dei suoi componenti. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti.
3. Le sedute della Giunta Comunale non sono pubbliche salvo che la Giunta stessa non disponga diversamente per la trattazione di particolari affari.
4. Il Sindaco può disporre che alle adunanze assistano, con funzioni consultive, i Responsabili dei Servizi del Comune.
5. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il Revisore del Conto, i Rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Commissioni, i Capigruppo e i singoli cittadini.
6. Ogni altra modalità di funzionamento è stabilita dalla Giunta stessa.
7. Alla Giunta Comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla Legge al Consiglio o che non rientrano, per Legge o per Statuto, nella competenza esclusiva del Sindaco, del Segretario o dei Responsabili dei servizi.
8. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi collegiali con i quali si indicano lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli Uffici nell'esercizio delle competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla Legge e dallo Statuto.

## **Capo quarto - Deliberazione degli Organi collegiali**

### **Art. 21 - Deliberazione**

1. Gli Organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze qualificate previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese.

Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

3. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su "persone", il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta privata".

4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione sono curate dai responsabili dei servizi competenti per materia; il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta Comunale sono curate dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento.

5. I verbali delle sedute del Consiglio e della Giunta Comunale sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

## **Capo quinto - Il Sindaco**

### **Art. 22 - Sindaco**

1. Il Sindaco è il capo del Governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.

2. Il Sindaco è eletto dai Cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla Legge ed è membro del Consiglio Comunale.

I casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'Ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica sono disciplinati dalla Legge.

3. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali-esecutive.

4. Al Sindaco oltre alle competenze di Legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di auto organizzazione delle competenze connesse all'Ufficio stesso.

5. Il Sindaco presta davanti al Consiglio Comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

6. Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, è tenuto a depositare presso gli Uffici e a mettere a disposizione dei Consiglieri il testo contenente le linee programmatiche sulle azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato. Entro il mese successivo alla data di deposito, il Consiglio



Comunale esamina le linee programmatiche sottoponendole a votazione finale.

7. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

#### Art. 23 - Attribuzioni di amministrazione

##### 1. Il Sindaco:

1. Ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parti di esse ai singoli Assessori o Consiglieri ed è l'Organo responsabile dell'Amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:

- a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune, nonché l'attività della Giunta Comunale e dei singoli Assessori;
- b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- c) convoca i comizi per i referendum, previsti dall'art.8 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
- d) adotta ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;
- e) nomina il Segretario Comunale scegliendolo nell'apposito albo;
- f) conferisce o revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stipulata convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore;
- g) nomina i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna in base ad esigenze effettive e verificabili;

h) coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche;

i) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni nel termine di 45 giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale, ovvero entro i termini di scadenza dei precedenti incarichi;

j) sottoscrive, previa deliberazione della Giunta Comunale, gli accordi collettivi decentrati di lavoro del personale dell'Ente;

#### Art. 24 - Attribuzioni di vigilanza

##### 1. Il Sindaco:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli Uffici e Servizi informazioni ed atti anche riservati;

b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune,

c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le Aziende speciali, le Istituzioni e le Società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse ed informa il Consiglio Comunale;

e) collabora con il Revisore dei Conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle Istituzioni;

f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che Uffici, Servizi, Aziende speciali, Istituzioni e Società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

#### Art. 25 – Attribuzioni di organizzazione

##### 1. Il Sindaco:

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio Comunale, salvo coinvolgere la Giunta Comunale e lo presiede ai sensi del Regolamento. Quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri, provvede alla riunione nel termine massimo di 20 (venti) giorni;

b) convoca e presiede la Conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;

c) propone argomenti da trattare e dispone la convocazione della Giunta e la presiede;

d) quale Ufficiale di Governo, sovrintende alle azioni di cui al primo comma dell'art. 54 del T.U. 18.08.2000, n. 267 e adotta gli atti previsti dal secondo comma dello stesso articolo. Nello svolgimento delle proprie attribuzioni nei servizi di competenza dello Stato, deve attenersi alle norme dettate dall'art.54 del T.U. 18.08.2000, n. 267;

e) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori;

f) riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre al Consiglio Comunale.

#### Art. 26 – Dimissioni del Sindaco

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

2. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione ai sensi dell'art. 59 del T.U. 18.08.2000, n.267.

3. Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine stabilito dall'atto di nomina.

4. Le dimissioni sono presentate dal Sindaco al Consiglio e diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al primo comma, trascorso il termine di 20 (venti) giorni dalla loro presentazione.

6. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco, nonché della Giunta.

#### Art. 27 – Delega al Vice Sindaco ed ai componenti della Giunta

1. Il Vice Sindaco è l'Assessore che è, a tale funzione nominato dal Sindaco.

2. Il Sindaco può delegare per iscritto, ai componenti della Giunta, la sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti per definiti settori dell'attività comunale.
3. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi dei Consiglieri, compresi quelli della minoranza, per l'esame di pratiche complesse o per coadiuvare gli Assessori delegati alla sovrintendenza e all'esecuzione degli atti.
4. Delle deleghe rilasciate al Vice Sindaco ed agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio.

#### Art. 28 - Divieti di incarichi e consulenze

1. Al Sindaco, nonché agli Assessori e ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

### **Capo sesto - Contenzioso**

#### Art. 29 – Contenzioso

1. L'autorizzazione ad introdurre o resistere ad un'azione giudiziaria è di competenza del Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, qualunque sia la magistratura giudicante e il grado di appello.
2. Il Sindaco può delegare tale funzione ai responsabili dei servizi.
3. L'incarico della difesa ad assistenza del Comune nelle liti è conferita dalla Giunta Comunale.

## **Titolo II**

### **Organi burocratici ed Uffici**

#### **Art.30 - Ordinamento degli Uffici e dei Servizi**

1. L'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio assume quali obiettivi il perseguimento dell'efficacia, dell'efficienza, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.

#### **Art. 31 - Il Segretario Comunale**

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione associata dell'ufficio di Segretario Comunale.

3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dal contratto di categoria.

4. Il Segretario Comunale esercita le funzioni ad esso attribuite dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti o conferitegli dal Sindaco. Salvo il caso, in cui il Sindaco abbia nominato il Direttore Generale, il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili e ne coordina l'attività.

5. Al Segretario Comunale è attribuita la presidenza delle Commissioni di concorso e di gara per gli appalti di opere, servizi, forniture e per l'alienazione di beni. I Regolamenti stabiliscono le modalità di costituzione delle Commissioni e del loro funzionamento.

6. Il Segretario Comunale partecipa, se richiesto, a Commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione della Giunta, a quelle esterne.

7. Su preventiva richiesta, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Sindaco, al Consiglio e alla Giunta.

#### Art. 32 - Il Vice Segretario Vicario

1. Il Comune ha un Vice Segretario che svolge, in modo immediato, le funzioni vicarie del Segretario in caso di sua vacanza, assenza o impedimento; normalmente coadiuva il Segretario stesso nell'esercizio delle sue funzioni.

2. Il Vice Segretario, può prendere parte, quale collaboratore del Segretario, alle sedute della Giunta e del Consiglio Comunale, senza capacità d'intervento, se non in posizione vicaria.

3. Il Vice Segretario è individuato in uno dei Responsabili dei Servizi dell'Ente, in possesso dei requisiti di legge e contrattuali.

#### Art. 33 - I Responsabili degli Uffici e dei Servizi

1. L'attività gestionale dell'Ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è esercitata dai Responsabili degli Uffici e dei Servizi con l'osservanza delle disposizioni della Legge, dello Statuto e dei Regolamenti comunali.

2. I Responsabili degli Uffici e dei Servizi, nell'ambito delle risorse e degli indirizzi loro attribuiti, rispondono del raggiungimento degli obiettivi prestabiliti. Agli stessi sono attribuiti tutti i compiti di gestione

e di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo degli organi politici.

#### Art. 34 - Il Direttore Generale

1. Il Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi definisce i criteri per la nomina del Direttore Generale, ricorrendone i presupposti di Legge. In alternativa, il Sindaco può conferire le funzioni di Direttore Generale al Segretario Comunale. Le funzioni del Direttore Generale sono definite dalla Legge e dai Regolamenti del Comune.

#### Art. 35 - Il Personale

1. Il Personale del Comune opera con professionalità e responsabilità al servizio dei Cittadini e persegue il raggiungimento degli obiettivi formulati dagli Organi politici.

2. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del Personale mediante la responsabilizzazione, la formazione, l'aggiornamento dei dipendenti e l'ammodernamento delle dotazioni strumentali.

3. Il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzioni agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati contratti a tempo determinato di Dirigenti, Alte specializzazioni o Funzionari dell'area direttiva.



4. I Regolamenti definiscono i procedimenti amministrativi di competenza del Comune ed individuano, nell'ambito dell'organico, i Responsabili delle procedure.

Art. 36 Nomina dei Responsabili dei Servizi e delle  
Aree delle Posizioni organizzative

1. Il Sindaco nomina i Responsabili dei Servizi e delle Aree delle Posizioni Organizzative e ne attribuisce e definisce gli incarichi sentito il parere del Segretario o, se nominato, del Direttore Generale, in base a criteri di professionalità dimostrata e di esperienza acquisita nell'Ente.

2. Quando non sia possibile avvalersi del personale alle dipendenze dell'Ente, l'attribuzione delle funzioni di cui al comma precedente, può avvenire ai sensi dell'art.110 del T.U. 18.08.2000, n.267, mediante contratto a tempo determinato utilizzando professionisti che siano in possesso delle caratteristiche richieste per la copertura del posto.

Art. 37 – Incarichi di collaborazione esterna

1. Gli incarichi di collaborazione esterna di cui all'art.110, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 sono a tempo determinato e non possono esorbitare dalla durata del mandato del Sindaco.

2. Il Sindaco definisce e conferisce l'incarico con contratto scritto, previo parere del Segretario Comunale o del Direttore Generale se nominato.

## **Titolo III**

### **Servizi**

#### **Art. 38 - Forme di gestione**

1. Il Comune nell'ambito della sua competenza, provvede alla gestione dei Servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della Comunità locale.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun Servizio deve essere effettuata, previa valutazione comparativa, tra le diverse forme di gestione previste dalla Legge e dal presente Statuto.
3. Per i Servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzi o di società per azioni a prevalente capitale locale pubblico.
4. Per gli altri Servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convezione, unione di Comuni, ovvero consorzio.
5. Nell'organizzazione dei Servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

#### **Art. 39 - Gestione in economia**

1. Fatti salvi i compiti di controllo e approvazione da parte degli Organi del Comune e quanto disposto dagli appositi Regolamenti, ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi è affidato il compito di curare,

con ampia autonomia, l'esecuzione dei lavori o forniture che siano per la convenienza, affidati in economia o mediante cottimo fiduciario.

#### Art. 40 - Aziende speciali

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di Aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle Aziende speciali sono disciplinati dall'apposito Statuto e da propri Regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di Amministrazione delle Aziende.

3. Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente sono nominati dal Consiglio Comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

#### Art.41 - Istituzione

1. Il Consiglio Comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce Istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo Regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'Istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il Regolamento di cui al primo comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'Istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Il Regolamento può prevedere il ricorso a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del Rendiconto consuntivo dell'Istituzione.
5. Gli organi dell'Istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

#### Art. 42 - Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente dell'Istituzione sono nominati dal Consiglio Comunale fuori dal proprio seno, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale, e comprovate esperienze di amministrazione.
2. Il Regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché la modalità di funzionamento dell'organo.
3. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal Regolamento.

#### Art. 43 - Il Presidente

1. Il Presidente dell'Istituzione rappresenta e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione.

#### Art. 44 - Il Direttore

1. Il Direttore dell'Istituzione è nominato dalla Giunta con le modalità previste dal Regolamento.

2. Dirige tutta l'attività dell'Istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli Organi delle Istituzioni.

#### Art. 45 - Nomine e revoche

1. Gli Amministratori delle Aziende e delle Istituzioni sono nominati dal Consiglio Comunale, nei termini di legge, sulla base di un documento, corredato dai curricula dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.

2. Il documento proposto, sottoscritto da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati, deve essere presentato al Segretario Comunale almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza.

3. Il Presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata del Sindaco, o di un quinto dei Consiglieri assegnati, dal Consiglio Comunale, che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

#### Art. 46 - Società a prevalente capitale locale pubblico

1. Negli Statuti delle Società a prevalente capitale locale pubblico devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le Società stesse ed il Comune.

**Art. 47 - Gestione associata dei Servizi e delle Funzioni**

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associate più appropriate tra quelle previste dalla Legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

**Titolo IV**

**Controllo Interno**

**Art. 48 - Principi e criteri**

1. Il Bilancio di Previsione, il Conto Consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli Organi e agli Uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'Ufficio del Revisore del Conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con

l'osservanza della Legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle Società per azioni e del presente Statuto.

4. Nello stesso Regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del Revisore e quella degli Organi e degli Uffici dell'Ente.

#### Art. 49 - Revisore del Conto

1. Il Revisore del Conto, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle Autonomie Locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalle Legge per l'elezione a Consigliere Comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

2. Il Regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con Regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai Sindaci delle Società per Azioni.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti dal Regolamento, il Revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle e sue competenze.

#### Art. 50 - Controllo di gestione

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni l'Amministrazione Comunale sviluppa con adeguati strumenti e metodi, un sistema di controlli interni finalizzato a garantire i processi di verifica economico-gestionale, il riscontro della

regolarità amministrativa e contabile dell'azione amministrativa, la completa valutazione delle prestazioni dirigenziali, nonché l'analisi valutativa dello stato di attuazione dei piani e dei programmi dell'ente.

2. La disciplina dei profili strutturali e procedurali delle differenti tipologie di controllo e valutazione è definita in relazione ai processi di sviluppo dell'azione amministrativa, con specifiche disposizioni regolamentari.

3. L'organizzazione del sistema di controlli interni dell'amministrazione è demandata ad appositi atti a valenza organizzativa.

4. Il controllo strategico è svolto comunque da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico.

#### Art. 51 – Mancata approvazione del bilancio

1. Qualora nei termini fissati dal decreto legislativo 267/2000 non sia stato predisposto dalla Giunta Comunale lo schema del bilancio di previsione e, comunque, il Consiglio Comunale non abbia approvato nei termini di legge lo schema predetto, predisposto dalla Giunta, si procede al commissariamento con le modalità che seguono.

2. Il Segretario Comunale attesta con propria nota, da comunicare al Sindaco che sono trascorsi i termini di cui sopra e che occorre procedere al commissariamento.

3. Il Sindaco ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma convoca entro 48 ore lavorative la Giunta Comunale per nominare il Commissario per la predisposizione dello schema e per



l'approvazione del bilancio, nell'ipotesi di cui all'articolo 141, comma 2, del decreto legislativo 267/2000, scegliendo tra il difensore civico comunale, il difensore civico provinciale, segretari comunali o dirigenti o funzionari amministrativi in quiescenza, avvocati o commercialisti di comprovata competenza in campo amministrativo e degli enti locali in particolare, revisori dei conti che abbiano svolto almeno un incarico triennale completo presso enti locali, docenti universitari delle materie di diritto amministrativo o degli enti locali, segretari provinciali o dirigenti amministrative di amministrazioni pubbliche non comunali di comprovata esperienza e competenza nel diritto amministrativo e degli enti locali. Qualora l'incarico sia conferito ai dipendenti di amministrazioni pubbliche, se remunerato, si applicano le disposizioni in materia di autorizzazione allo svolgimento di incarichi di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 e ai contratti collettivi di lavoro.

4. Qualora il Sindaco non provveda a convocare la giunta nei termini di cui sopra, o la Giunta non provveda a nominare il Commissario, il Segretario Comunale informa dell'accaduto il Prefetto, perché provveda a nominare il Commissario.

5. Il commissario, nel caso la giunta non abbia formulato lo schema di bilancio di previsione nei termini, lo predispose d'ufficio entro dieci giorni dalla nomina.

6. Una volta adottato lo schema di bilancio, il commissario nei successivi cinque giorni invia a ciascun consigliere, con lettera notificata in forma amministrativa, l'avviso di convocazione della

seduta, con l'avvertenza che i consiglieri possono accedere alla documentazione depositata presso la segreteria, assegnando un termine non superiore a 20 giorni per l'approvazione del bilancio. Non si applicano i termini previsti dal regolamento sul funzionamento del consiglio e dal regolamento di contabilità per l'approvazione del bilancio di previsione secondo le procedure d'ordine.

7. Qualora il Consiglio non approvi il bilancio entro il termine assegnato dal Commissario questo provvede direttamente entro le successive 48 ore lavorative ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente dell'avvenuto il Prefetto, perché avvii la procedura di scioglimento del Consiglio, ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del decreto legislativo 267/200.

## **Parte II**

### **ORDINAMENTO FUNZIONALE**

#### **Titolo I**

##### **Organizzazione territoriale e forme associative**

###### **Capo primo - Organizzazione territoriale**

###### **Art. 52 - Organizzazione sovracomunale**

1. Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti pubblici territoriali al fine di coordinare e organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

###### **Art. 53 - Il Comune**

1. Il Comune è titolare di funzioni proprie ed esercita altresì, secondo le norme stabilite da Leggi statali o regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato o dalla Regione.
2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale.
3. In particolare, le funzioni del Comune riguardano i seguenti settori organici, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla Legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze:
  - servizi sociali;
  - assetto ed utilizzazione del territorio;
  - sviluppo economico.
4. Il Comune attua forme di decentramento e di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia per meglio esercitare le proprie funzioni.
5. Il Comune gestisce i servizi di competenza statale, ai sensi dell'art. 14 del T.U. 18.08.2000, n.267.
6. Il Comune collabora con la Provincia, sulla base di programmi, per la promozione ed il coordinamento nonché per la realizzazione di opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.

## **Capo secondo - Forme collaborative**

### Art. 54 - Principio di cooperazione

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri Enti Locali, si organizza avvalendosi dei

moduli e degli istituti previsti dalla Legge attraverso accordi ed interesse di cooperazione.

#### Art. 55 - Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Enti Locali e la Provincia.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla Legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

#### Art. 56 - Consorzi

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del Consorzio tra Enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di Azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previste nell'articolo precedente.

2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma dell'articolo precedente, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del Consorzio negli albi pretori degli Enti contraenti.

3. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del Consorzio che deve disciplinare l'ordinamento

organizzativo e funzionale del nuovo Ente secondo le norme previste per le Aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

4. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi Enti Locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

#### Art. 57 - Unione di Comuni

1. In attuazione del principio di cui all'art. 51 e dei principi della Legge di riforma delle Autonomie Locali, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, può costituire nelle forme e con le finalità previste dalla Legge, nei modi previsti dal presente Statuto, Unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

#### Art. 58 - Accordi di programma

1. Al fine di eliminare i tempi morti che caratterizzano l'esecuzione di interventi, di opere o di programmi coinvolgenti più livelli di Governo ( Statale, Regionale, Provinciale e Comunale), si possono promuovere "Accordi di Programma".

2. Qualora si presentino le condizioni predette previste dall'art. 34 del T.U. 18.08.2000, n.267, il Sindaco promuove la conclusione dei sopracitati accordi di programma.

3. L'accordo di programma deve essere assunto nel rispetto delle norme di cui al citato art. 34 del T.U. 18.08.2000, n.267 e della circolare ministeriale esplicativa.

4. L'accordo, per il quale è richiesto il consenso unanime dei partecipanti, potrà stabilire le modalità di coordinamento delle

iniziative, fissare i tempi di realizzazione, regolare i finanziamenti e ogni altro aspetto.

5. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo, anche ai fini degli interventi sostitutivi, è regolata dal settimo comma dell'art. 34 del T.U. 18.08.2000, n.267.

## **Titolo II**

### **Partecipazione popolare**

#### **Art. 59 - Partecipazione**

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei Cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

3. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione della popolazione per acquisire il parere dei Cittadini singoli o associati su specifiche materie.

#### **Art. 60 - Assemblee pubbliche**

1. Quando l'Amministrazione Comunale intende adottare atti di programmazione socio-economica o di pianificazione territoriale che riguardino l'intera collettività o che, comunque, siano ritenuti di grande rilevanza sociale, potrà procedere alla indizione di pubbliche assemblee anche su base di frazioni. Tali assemblee dovranno essere debitamente pubblicizzate e si dovrà distribuire materiale per la documentazione dei Cittadini. L'Amministrazione Comunale, nell'adottare i predetti atti, prenderà in considerazione le risultanze

delle assemblee, esclusivamente nel caso in cui le proposte emerse siano compatibili con gli interessi della collettività, con criteri di buona amministrazione e compatibilmente con le possibilità finanziarie dell'Ente locale.

### **Capo primo - Iniziativa politica e amministrativa**

#### **Art. 61 - Interventi nel procedimento amministrativo**

1. I Cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla Legge e dai Regolamenti comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei Soggetti singoli che collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
3. Il Responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per Legge.
4. Il Regolamento stabilisce quali siano i Soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del Responsabile del procedimento.
5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o di altri mezzi,

garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.

6. Gli aventi diritto, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie, scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

7. Il Responsabile dell'istruttoria, entro 20 (venti) giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente sesto comma, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'Organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da un contraddittorio orale.

9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 (trenta) giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione, la proposta.

10. I soggetti di cui al primo comma hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il Regolamento sottrae all'accesso.

11. La Giunta o il Consiglio secondo le rispettive competenze, potranno concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.



## Art. 62 - Istanze e Petizioni

1. Tutti i Cittadini nonché le forme associative possono presentare al Comune Istanze, Petizioni dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi che riguardino materie di esclusiva competenza locale.
2. La Giunta o il Consiglio Comunale, secondo le rispettive competenze, dovranno pronunciarsi , con atto motivato, sulle predette Istanze e Petizioni.
3. Le modalità dell'Interrogazione o delle Petizioni sono indicate dal Regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.
4. Se il termine previsto al terzo comma non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della Petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la Petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

## Art. 63 - Proposte

1. Almeno 50 (cinquanta) Cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro i 30 (trenta) giorni successivi all'Organo competente, corredate dal parere dei Responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. L'Organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 60 (sessanta) giorni dalla proposta.
3. Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

## **Capo secondo - Associazionismo e partecipazione**

### **Art. 64 - Principi generali**

1. Il Comune afferma che l'apporto delle Associazioni operanti sul territorio, che non abbiano fine di lucro, con finalità sociali nel campo del servizio alla persona nonché per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale ed ambientale del Comune e di tutti i Cittadini è elemento fondamentale per le politiche locali.
2. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei Cittadini attraverso le forme di incentivazione, nel rispetto dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, previste dal successivo art. 65, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.
3. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio Comunale nel rispetto dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

### **Art. 65 - Associazioni**

1. La Giunta Comunale registra, previa istanza degli interessati e per fini di cui al precedente articolo, le Associazioni che operano sul territorio.

2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle Associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta dei Soggetti interessati.

#### Art. 66 - Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei Cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

2. L'Amministrazione Comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi Organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

3. Gli Organismi previsti nel comma precedente e quelli che perseguono interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

#### Art. 67 - Incentivazione

1. Alle Associazioni ed agli Organismi di partecipazione, possono essere erogati forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativa nel rispetto dell'art.12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

#### Art. 68 - Partecipazione alle Commissioni

1. Le Commissioni Consiliari, se costituite, su richiesta delle Associazioni e degli Organismi interessati, possono invitare a partecipare ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

### Art. 69 - Consulte

1. Relativamente ad argomenti di particolare rilievo sociale che evidenziano la necessità di un'attività di elaborazione e di iniziativa congiunta fra il Comune e Realtà politiche, sociali, culturali ed economiche presenti nella Comunità Comunale, è facoltà del Consiglio Comunale di istituire, in via permanente o temporanea, per il perseguimento di specifici obiettivi, Commissioni miste, denominate Consulte, composte da rappresentanti del Comune e di Enti, Associazioni ed Organismi esterni.
2. Le Consulte sono di norma presiedute dal Sindaco o da un Assessore e sono altresì composte, in rappresentanza del Comune, da Consiglieri Comunali.
3. Il Regolamento Comunale per la partecipazione e l'Atto istitutivo stabiliscono la composizione e le forme di funzionamento delle Consulte.

### Art. 70 - Referendum

Il Comune di Imbersago intende avvalersi dello strumento di consultazione popolare definito "Referendum Consultivo e Abrogativo" allo scopo di acquisire parere dei Cittadini in ordine a provvedimenti o questioni di particolare interesse per la Comunità.

#### 1. Oggetto del Referendum

La richiesta di Referendum dovrà riguardare solo materie di esclusiva competenza locale, di interesse collettivo, deliberabile dalla Giunta o dal Consiglio Comunale con le seguenti limitazioni:

- a- oggetto contrastante con la Costituzione, con le Leggi o con lo Statuto;

- b- atti lesivi di interessi e di diritti di minoranze anche etniche e religiose di Cittadini;
- c- Bilanci del Comune, Tributi locali, Tariffe dei servizi e la Contabilità Comunale;
- d- Piano Regolatore Generale e gli strumenti urbanistici attuativi;
- e- Personale degli Enti Locali;
- f- Regolamenti del Consiglio e della Giunta Comunale;
- g- attività amministrative di mera esecuzione di norme statali o regionali;
- h- materie già oggetto di Referendum precedenti.

## 2. Promotori

Il Referendum è indetto:

- a- su iniziativa popolare quando ne facciano richiesta, nelle forme stabilite dal Regolamento, almeno il 20% (venti per cento) dei Cittadini che risultino iscritti nelle liste elettorali al momento dell'inizio della raccolta delle firme;
- b- su iniziativa Consiliare quando sia deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta (metà più uno) dei propri componenti.

## 3. Procedimento

Il Consiglio Comunale delibera un apposito Regolamento per lo svolgimento del Referendum nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento della consultazione, la loro validità e la proclamazione del risultato avendo riguardo alle necessità di adottare procedure

semplici e poco costose, pur nella garanzia di corretta espressione del voto e di verifica del suo esito.

#### Art.71 - Effetti

1. Il Referendum è valido se hanno partecipato al voto il 50% più 1 (cinquanta per cento più uno) degli aventi diritto. Entro 60 (sessanta) giorni dalla proclamazione dei risultati da parte del Sindaco, il Consiglio Comunale delibera i relativi e conseguenti Atti di indirizzo.
2. Il mancato accoglimento dell'esito del Referendum Consultivo deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

#### Art. 72 - Diritto di accesso

1. Ai Cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli Atti dell'Amministrazione e dei Soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal Regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli Atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal Regolamento.
3. Il Regolamento oltre ad enucleare le categorie degli Atti riservati detta le norme di organizzazione per il rilascio di copie.

#### Art. 73 - Diritto di informazione

1. Tutti gli Atti dell'Amministrazione, delle Aziende speciali e delle Istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
2. L'Ente deve, di norma avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo Pretorio, anche dei

mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli Atti.

3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivoca, completa e, per gli Atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il Regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai Cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli Atti previsti dall'art. 26 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

#### Art. 74 – Difensore Civico

1. E' facoltà del Consiglio Comunale di istituire il Difensore Civico al quale sono demandate funzioni di controllo e attribuite tutte le competenze previste dal D.Lgs 267/2000.

2. Il Difensore Civico è eletto con deliberazione del Consiglio Comunale ed è scelto tra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.

3. L'elezione è valida se il candidato ottiene il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei Consiglieri assegnati al Comune.

4. Nel caso in cui nessuno dei candidati ottenga la maggioranza richiesta nel comma precedente, la votazione è effettuata nella

successiva seduta ed è valida se il candidato ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

5. L'incarico di Difensore Civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica, con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato espletato nell'ambito del territorio comunale. L'ineleggibilità prevista dal presente comma, opera di diritto e comporta la decadenza dall'ufficio, dichiarata dal Consiglio Comunale. Comporta parimenti la dichiarazione di decadenza dall'ufficio l'incompatibilità originaria o sopravvenuta se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro 20 (venti) giorni dalla nomina.

6. Il Difensore Civico resta in carica per 5 (cinque) anni ed è rieleggibile. Almeno 2 (due) mesi prima della scadenza del mandato del Difensore Civico il Consiglio Comunale deve procedere alla nomina del successore. Qualora il mandato stesso venga a cessare per qualunque motivo diverso dalla scadenza, la nuova designazione deve essere posta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale successivo alla cessazione.

7. I poteri del Difensore Civico sono prorogati sino all'entrata in carica del successore, salvo il caso di revoca del mandato.

8. Per gravi motivi inerenti l'esercizio delle sue funzioni, il Difensore Civico può essere revocato, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi con il voto dei 2/3 (due terzi) dei Consiglieri assegnati.

9. Il Difensore Civico riceve dai cittadini tutte le segnalazioni di abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'Amministrazione nell'espletamento



delle sue funzioni. Segnala inoltre anche gli atti dell'Amministrazione Comunale in contrasto con il principio di imparzialità e buon andamento di cui viene in prima persona a conoscenza. In particolare, a richiesta di chiunque vi abbia diretto interesse, il Difensore Civico interviene presso l'Amministrazione Comunale, presso gli Enti e le Aziende da essa dipendenti per assicurare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che gli atti amministrativi dovuti siano tempestivamente emanati.

10. Il Difensore Civico, di propria iniziativa o a seguito di segnalazione dei cittadini, può formulare per iscritto richieste di chiarimenti su un atto, all'organo che lo ha emanato. Quest'ultimo provvede a rispondere entro il termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta.

11. Il Difensore Civico ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente ed ha diritto ad ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni utili al corretto espletamento del proprio mandato. Egli è tenuto in ogni caso al segreto d'ufficio nei casi previsti dalla legge.

12. Il Difensore Civico trasmette al Consiglio Comunale entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati i ritardi e le irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti. Può inoltre inviare al Consiglio Comunale, in ogni momento, relazioni su questioni specifiche in casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgenti considerazioni. Il Consiglio Comunale, esaminate le relazioni e tenuto conto delle osservazioni e dei

suggerimenti, adotta gli atti di propria competenza che ritiene opportuni.

13. Considerate le dimensioni territoriali ed il numero degli abitanti, il Comune può nominare Difensore Civico anche soggetti residenti in altri Comuni o gestire il servizio mediante convenzione da approvarsi dal Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme di cui al presente articolo.

### **Titolo III**

#### **Funzione normativa**

##### **Art. 75 – Statuto**

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'Ordinamento Comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti amministrativi del Comune.
2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno 50 (cinquanta) cittadini per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 (quindici) giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentono l'effettiva conoscibilità.

##### **Art. 76 – Regolamenti**

1. Il Comune emana Regolamenti

- a) nelle materie ad esso demandate dalla Legge o dallo Statuto;
  - b) in tutte le altre materie di competenza Comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla Legge generale sugli Enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
  3. Nelle altre materie i Regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle Leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
  4. L'iniziativa dei Regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai Cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 61 (Proposte) del presente statuto.
  5. Nella formazione dei Regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
  6. I Regolamenti devono essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 77 – Adeguamento delle fonti normative comunali  
e leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei Regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'Ordinamento comunale, contenuti nella Costituzione, nel T.U. 18.08.2000, n.267, in altre leggi, e nello Statuto stesso, entro i 120 (centoventi) giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 78 – Ordinanze

1. Il Sindaco emana Ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.
2. Il Segretario Comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.
3. Le Ordinanze di cui al primo comma devono essere pubblicate per 15 (quindici) giorni consecutivi all'Albo Pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.
4. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, Ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al secondo e terzo comma dell'art. 54 del T.U. 18.08.2000, n.267. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
5. In caso di assenza del Sindaco, le Ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
6. Quando l'Ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente terzo comma.

#### Art. 79 – Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di Legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.

2. Il Consiglio approva entro un anno i Regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti Regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la Legge e lo Statuto.